



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 173 del 08.10.2026

ORIGINALE

Oggetto: Contributi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche a sostegno dell'attività sportiva ordinaria e istituzionale per l'anno 2026 – Indirizzi

L'anno duemilaventisei il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 13:10, in Sestu, nella sede comunale, si è riunita, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 135 del 06/08/2026 e mediante la piattaforma Webex, la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

COSSA MICHELE	SINDACO	PRESENTE
SECCI MARIA PAOLA	ASSESSORE	PRESENTE
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	PRESENTE
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA
SERRA FRANCESCO	ASSESSORE	PRESENTE
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA
LICHERI SANDRA	ASSESSORE	ASSENTE

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. MACCIOTTA DANIELE.

Assume la presidenza COSSA MICHELE in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241, ai commi 1 e 2, stabilisce, che:
 - 1.1 *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;*
 - 1.2 *“L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;*
- con deliberazione del Consiglio comunale numero 10 del 14 maggio 2019 è stato approvato, ai sensi della richiamata normativa, il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, nel prosieguo Regolamento;
- il D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina organica del lavoro sportivo e disposizioni per lo sviluppo del settore sportivo dilettantistico”, ha previsto l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), rivolto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti in Italia, quale requisito necessario ai fini del riconoscimento ufficiale dell'attività sportiva e per l'accesso a benefici, contributi e agevolazioni pubbliche;

Visto il Regolamento, e in particolare il titolo secondo e segnatamente:

- l'articolo 9, che prevede la concessione di contributi per attività sportiva ordinaria e istituzionale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, da erogarsi in relazione all'attività effettivamente svolta, alla rilevanza delle manifestazioni realizzate, al numero dei soci e degli iscritti e ai costi sostenuti;
- l'articolo 10, che fissa i criteri di valutazione e assegnazione dei contributi sportivi per attività ordinaria, disponendo che l'ammontare dei singoli contributi venga determinato nel rispetto dei parametri definiti nell'allegato A al Regolamento;
- l'articolo 11 che stabilisce che le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi devono essere presentate al Comune in carta legale, salvo esenzioni di legge, entro il mese di febbraio di ogni anno, redatte in conformità alla modulistica predisposta dagli uffici comunali, e devono contenere i dati identificativi dell'organismo ed essere corredate da *omissis*;

Richiamato l'articolo 28 del Regolamento che pone in capo alla Giunta comunale la facoltà di individuare, nell'erogazione dei benefici economici, specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme contenute nello stesso regolamento;

Considerato che il Regolamento risulta ormai datato e obsoleto e che, nello specifico:

- sono di difficile applicazione le disposizioni del Regolamento in relazione sia alle rigide tempistiche di cui all'articolo 4, incompatibili con la disponibilità di risorse di bilancio entro il mese di febbraio, sia alle obsolete modalità di presentazione delle istanze;

- il Regolamento non prevede il requisito obbligatorio di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) per il riconoscimento ai fini sportivi e per l'accesso a contributi e agevolazioni pubbliche;

Ritenuto opportuno garantire che l'erogazione di contributi avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza ed equità, nonché tenendo conto dell'affidabilità dei soggetti richiedenti nei rapporti con l'Ente;

Ritenuto necessario impartire le seguenti direttive al Responsabile del Settore competente, ai fini dell'istruttoria e della concessione dei contributi in favore delle Associazioni e società sportive dilettantistiche, da intendersi valide fino a eventuale successiva modifica o revoca da parte della stessa Giunta Comunale;

Ritenuto necessario:

- dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione delle domande, nei limiti dello stanziamento pari a euro 5.000,00, sul capitolo di spesa 6600 "Contributi per attività sportive" del Bilancio di previsione 2026-2028 - Esercizio 2026, e fatte salve successive variazioni in aumento in relazione alle risorse che si renderanno disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario;
- in attuazione dei principi di semplificazione, digitalizzazione e sicurezza dell'azione amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del Regolamento, stabilire in apposito Avviso pubblico le modalità di presentazione telematica delle istanze, sottoscritte digitalmente tramite accesso autenticato;
- posticipare il termine di presentazione delle domande previsto dal Regolamento, stabilendo che la scadenza debba essere fissata non meno di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, al fine di concedere alle associazioni interessate un più ampio termine per la predisposizione della documentazione necessaria;
- stabilire che possono accedere ai contributi esclusivamente i soggetti regolarmente iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);

Di stabilire, inoltre, ai fini dell'assegnazione dei contributi sportivi, che:

- i soggetti richiedenti debbano risultare in regola con il pagamento di canoni, tributi e altre entrate comunali;
- sia valutata l'eventuale presenza di situazioni di morosità o irregolarità, anche indirettamente riconducibili al richiedente, in relazione a collegamenti sostanziali con altri soggetti giuridici, in particolare tramite la corrispondenza del legale rappresentante;
- tali elementi rilevino ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente nei rapporti con l'Amministrazione e possano determinare la non ammissibilità della domanda;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del citato Decreto Legislativo numero 267 del 2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1 di impartire al Responsabile del Settore competente le direttive di cui in premessa, ai fini dell'istruttoria e della concessione dei contributi in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, stabilendo che le stesse restano valide ed efficaci fino a eventuale successiva modifica o revoca da parte della Giunta Comunale, dando atto

che le stesse non contrastano con le norme contenute nello stesso regolamento in relazione ai criteri di ripartizione ed entità dei contributi;

- 2 di destinare la somma di euro 5.000,00, stanziati sul capitolo di spesa 6600 "Contributi per attività sportive" del Bilancio di Previsione 2026-2028 esercizio 2026, ricompreso nel Titolo 1, Missione 6, Programma 1, salvo variazione in aumento in relazione alle risorse che si renderanno disponibili nel corso del corrente anno, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche per l'attività sportiva ordinaria e istituzionale relativa all'anno 2026, da ripartire tra le associazioni richiedenti e ammesse al godimento del contributo in parola, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento;
- 3 di stabilire che i soggetti richiedenti, con la presentazione della domanda di assegnazione dei contributi in oggetto non acquisiscono alcun diritto all'ottenimento del beneficio in quanto l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, valutando un diverso interesse pubblico, basato su sopravvenuti motivi o mutamenti di fatto o un nuovo apprezzamento dell'interesse originario, si riserva la facoltà di non dar corso all'assegnazione dei contributi di cui al presente provvedimento;
- 4 in attuazione dei principi di semplificazione, digitalizzazione e sicurezza dell'azione amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del Regolamento, stabilire in apposito Avviso pubblico le modalità di presentazione telematica delle istanze, sottoscritte digitalmente tramite accesso autenticato;
- 5 posticipare il termine di presentazione delle domande previsto dal Regolamento, stabilendo che la scadenza debba essere fissata non meno di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, al fine di concedere alle associazioni interessate un più ampio termine per la predisposizione della documentazione necessaria;
- 6 stabilire che possono accedere ai contributi esclusivamente i soggetti regolarmente iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
- 7 Di dare atto che resta confermato quanto stabilito:
 - dall'articolo 9 che prevede la concessione di contributi per attività sportiva ordinaria e istituzionale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, da erogarsi in relazione all'attività effettivamente svolta, alla rilevanza delle manifestazioni realizzate, al numero dei soci e degli iscritti e ai costi sostenuti;
 - dall'articolo 10, che fissa i criteri di valutazione e assegnazione dei contributi sportivi per attività ordinaria, disponendo che l'ammontare dei singoli contributi venga determinato nel rispetto dei parametri definiti nell'allegato A al Regolamento;
- 8 Di stabilire, inoltre, ai fini dell'assegnazione dei contributi sportivi, che:
 - i soggetti richiedenti debbano risultare in regola con il pagamento di canoni, tributi e altre entrate comunali;
 - sia valutata l'eventuale presenza di situazioni di morosità o irregolarità, anche indirettamente riconducibili al richiedente, in relazione a collegamenti sostanziali con altri soggetti giuridici, in particolare tramite la corrispondenza del legale rappresentante;
 - tali elementi rilevino ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente nei rapporti con l'Amministrazione e possano determinare la non ammissibilità della domanda;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo numero 267 del 2000.

La seduta termina alle ore 13:39.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 173 del 08/10/2026

OGGETTO:

Contributi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche a sostegno dell'attività sportiva ordinaria e istituzionale per l'anno 2026 – Indirizzi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
COSSA MICHELE**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MACCIOTTA DANIELE**



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 173 del 08/10/2026

OGGETTO:

Contributi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche a sostegno dell'attività sportiva ordinaria e istituzionale per l'anno 2026 – Indirizzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 09/10/2026 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 24/10/2026.

Sestu, 09/10/2026

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MACCIOTTA DANIELE



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Contributi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche a sostegno dell'attività sportiva ordinaria e istituzionale per l'anno 2026 – Indirizzi

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 08.10.2026

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Daniele MACCIOTTA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 08.10.2026

IL RESPONSABILE

Dott. Daniele MACCIOTTA